



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 28 aprile 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della ATAHOTELS SPA, al fine dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi della L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- Per ATAHOTELS SPA, Michelangelo Migliaccio, Mauro Gambella, Monica Baiocco, Umberto Girard;
- per UNINDUSTRIA CONFINDUSTRIA ROMA, Elisabetta Antonelli;
- per la FILCAMS CGIL, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UITUCS UIL, per delega Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana, benché formalmente convocati, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

ATAHOTELS SPA, con sede legale in Milano, è una catena alberghiera che opera prevalentemente nella categoria dei "4 stelle", gestendo strutture ricettive nei segmenti *Business, Residence e Resort*, occupa alle proprie dipendenze 501 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore turismo - non beneficiando di ammortizzatori sociali a regime - ed applica il CCNL industria turistica.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- Con lettera del 28 gennaio 2011, la Società ha aperto una procedura di mobilità collettiva ai sensi della L. 223/1991 per 26 lavoratori. Come dichiarato nella citata lettera di apertura, le ragioni di detto esubero si rinvergono nell'attuazione, da parte della Società, di un processo di riorganizzazione aziendale che ha determinato una eccedenza d'organico dei lavoratori addetti ai settori amministrativo, economato e magazzino e amministrazione del personale, nonché alla chiusura del ristorante dell'Atahotel Concorde di Torino.
- La fase sindacale della suddetta procedura si è conclusa, in data 14 marzo 2011, per scadenza del termine. Pertanto, con nota prot. n. 15/V/0006594/MA003.A001 del 23 marzo 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero, al fine dell'espletamento della fase amministrativa ai sensi della L. 223/1991.
- Con successiva nota prot. 15/VII/0007506/MA003.A001 del 4 aprile 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione 14 aprile 2011, posticipata, su concorde richiesta delle Parti, alla data del 18 aprile 2011.
- La riunione del 18 aprile u.s. si è conclusa con un rinvio alla data odierna, al fine di consentire la convocazione delle Regioni, in vista dell'accesso ad ammortizzatori sociali in deroga.

**CONSIDERATA**

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

**CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**CONSIDERATO**

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

**TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO**

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

Dopo ampio confronto in ordine alla procedura di mobilità collettiva aperta dalla Società, le Parti concordano di gestire gli esuberanti mediante gli strumenti della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e della mobilità.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.**

1. ATA HOTELS SPA presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga** ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di **8 mesi**, a decorrere dal **1 maggio 2011 al 31 dicembre 2011**, per un numero massimo di **26 lavoratori**, di cui:



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

- 6 occupati nella Regione Lombardia, di cui 3 presso Ata Hotel Quark di Milano, 1 presso Ata Hotel Executive di Milano, 1 presso Ata Hotel De Angeli di Milano, 1 presso Ata Hotel Contessa Jolanda di Milano. Dei 6 lavoratori, 1 è in part – time al 75%;
  - 9 occupati nella Regione Lazio, di cui 6 presso l'Ata Hotel Villa Pamphili di Roma e 3 presso l'Executive Center di Fiumicino. Dei suddetti 9 lavoratori, 3 sono in part – time al 50% , 1 al 75% e 1 al 62,5%;
  - 10 occupati nella Regione Piemonte, presso Ata Hotel Concorde di Torino, di cui 1 part-time al 50% e 2 part – time al 70%;
  - 1 occupato nella Regione Toscana, presso Petriolo Spa Resort di Bagni di Petriolo (GR).
2. I lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore, senza rotazione, fatta eccezione per l'impiegato addetto al check in dell'Executive Center di Fiumicino, che ruoterà con le altre figure professionali fungibili.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. La Società si impegna a valutare la possibilità di ricollocazione interna di parte delle 26 unità lavorative dichiarate in esubero, mediante percorsi di riallocazione e riqualificazione.
5. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale con cadenza quadrimestrale e prima della scadenza del periodo di CIG, al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo.
6. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

7. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

MOBILITA'

10. Le Parti concordano di ricorrere, in vigore della CIG, all'istituto della mobilità collettiva ex L. 223/1991, entro il limite massimo dei **26 esuberanti** dichiarati. I lavoratori saranno posti in



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

mobilità secondo il solo criterio della non opposizione al licenziamento. Si precisa che la collocazione in mobilità non darà luogo alla corresponsione di ammortizzatori sociali in deroga.

11. Ai sensi dell' art. 8, co. 4, L. 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di durata della CIG.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

ATA/HOTELS SPA

*[Signature]*  
*[Signature]*  
UNINDUSTRIA CONFINDUSTRIA ROMA  
*[Signature]*

*[Signature]*  
SILVIA LANDO

FILCAMS/CIGIL

FISASCA/CISL

UILTUCS/UIL

RSA/RSU

*[Signature]*  
*[Signature]*

MINISTERO DEL LAVORO

*[Signature]*